



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Dogane – Rinvio del contributo sui pacchi di modico valore

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il disegno di legge di conversione del DL n.107/2026 (cd *DL Infrastrutture e PNRR 7*) che ha confermato il rinvio all'**1 ottobre 2026** (in precedenza 1 luglio 2026) dell'entrata in vigore del contributo amministrativo di 2 euro (introdotto dalla *Legge di Bilancio 2026* e già sospeso precedentemente fino al 30 giugno 2026 dal *DL Fiscale*) da applicare alle spedizioni dal valore dichiarato pari o inferiore a 150 euro proveniente da Paesi extra-UE che gli Uffici delle dogane devono riscuotere all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto di tali spedizioni – Art.15 del Decreto legge 26.6.2026, n.107, come convertito dalla Legge 7.8.2026, n.152, su G.U. n.192 del 20.8.2026.

Rif. 142 – 2026



G.U. n.192 del 20.8.2026

LEGGE 7 agosto 2026, n. 152

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Promulga
la seguente legge:**

***** OMISSIS *****

Art. 15

Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 61,25 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

***** OMISSIS *****

FINE TESTO